N. **87** R.V.

Città di Porcia

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 S.M.I -COMMA 1 REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI PORCIA AL 31/12/2018 -COMMA 4 RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON C.C. N. 97 DEL 27/12/2018 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017.**

L'anno **2019** il giorno **23** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 16:15** nella Sala del Consiglio, in seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano presenti:

		Presente / Assente
Sartini Marco	Sindaco	Presente
Dell'Agnese Fabio	Presidente del Consiglio	Presente
Aramonte Tiziana	Consigliere	Presente
Basso Alberto	Consigliere	Presente
Bianchin Fabio	Consigliere	Presente
Biolcati Mauro	Consigliere	Presente
Blarasin Lorena	Consigliere	Presente
Bomben Cristina	Consigliere	Presente
Bonora Pietro	Consigliere	Presente
Cancian Michela	Consigliere	Presente
Da Giau Chiara	Consigliere	Presente
Gaiarin Giuseppe	Consigliere	Presente
Geretto Fiorella	Consigliere	Presente
Marinato Alessandro	Consigliere	Presente
Merlo Giulia	Consigliere	Presente
Moras Giuseppe	Consigliere	Assente
Paronetto Mario	Consigliere	Presente
Pasut Marilena	Consigliere	Presente
Santarossa Stefano	Consigliere	Presente
Terio Giulia	Consigliere	Assente
Turchet Riccardo	Consigliere	Presente
Turchet Claudio	Consigliere	Presente
Val Stefano	Consigliere	Presente
Vena Lorenzo	Consigliere	Presente
Zanetti Martina	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 23 Totale assenti n. 2

Presiede l'adunanza il Presidente **Fabio Dell'Agnese.**

Assiste il Segretario **dott.ssa Paola Rover.**

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:
1) Bonora Pietro
2) Pasut Marilena
3) Basso Alberto

Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente richiama l'oggetto all'ordine del giorno e lo presenta al Consiglio Comunale mediante lettura del dispositivo della seguente proposta:

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Segretario n. proposta: 92 del 16/12/2019

OGGETTO: **ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 S.M.I -COMMA 1 REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI PORCIA AL 31/12/2018**
-COMMA 4 RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON C.C. N. 97 DEL 27/12/2018 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017

Premesso che:

- con l'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il legislatore, vista la diversa normativa riguardante le società a partecipazione pubblica, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica;
- la delega attribuita al Governo con la sopra citata legge è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);
- il decreto legislativo n. 175/2016 è stato integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 ("decreto correttivo") in vigore dal 27 giugno 2017 e dalla L. n.119 del 1° ottobre 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017:

1. *...omissis..le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omissis..;*
2. *i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
   b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
3. *...omissis.e sono trasmessi con le modalità di cui art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e rese*

disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Tenuto conto che l'art. 26 del sopra citato Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica prevede tra l'altro:

...omissis...

11: salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

...omissis...

12-quinquies: ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;

Verificato che per quanto concerne le società partecipate dall'intestato Ente non ricorre tale ultima ipotesi;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Amministrazione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ricordato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016, con precedente deliberazione consiliare **n.84 del 27/09/2017** è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'Amministrazione.
Il Dipartimento del Tesoro, con un avviso del 16 novembre 2018, ha comunicato l'avvio della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione delle misure individuate nel provvedimento di revisione straordinaria adottato, precisando che l'adempimento riguarda esclusivamente le partecipazioni per le quali siano stati decisi:
la cessione a titolo oneroso (ovvero alienazione)
l'esercizio del diritto di recesso dalla società
Non ricorrendo le suddette fattispecie sulla base di quanto disposto con la citata deliberazione consiliare n. 84/2017, il Comune di Porcia è risultato escluso dall'adempimento.

Ricordato altresì che con deliberazione consiliare **n.97 del 27/12/2018** è stato approvato il Piano relativo alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dal comune al 31/12/2017, come previsto dal sopra citato art.20, comma 1 del TUSP.
Preso atto che ai sensi del comma 4 del citato art. 20, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Precisato che:

- la maggior parte delle operazioni in oggetto investe le società a controllo pubblico, i cui requisiti risultano dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP, come specificato nelle citate linee guida [controllo solitario:1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria, 2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, 3. il socio esercita

il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società; controllo congiunto:1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali 2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti; 3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti; 4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società].

- nelle linee guida di cui al 1^ capoverso, al paragrafo *"4. PERIMETRO OGGETTIVO - 4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica" è precisato che:*
  "Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
  Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".
  Una società si considera:
  - partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
  - partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.
  Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).
  Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca, da rendere nota agli organi societari, sulle misure di razionalizzazione da adottare.
  Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute."

  Con riferimento alle "partecipazioni indirette", pertanto, sono oggetto di revisione quelle partecipazioni che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate in mercati regolamentati o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati) - art. 1 comma 5 del TUSP, salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione.

  Si evidenzia altresì, che, secondo i più recenti orientamenti in materia, la normativa sull'adozione dei Piani di razionalizzazione è comunque inapplicabile alle partecipazioni di secondo livello in cui l'Ente pubblico non partecipa all'assemblea, comportando l'irrilevanza per l'Amministrazione delle partecipazioni detenute attraverso una "tramite" sia essa di controllo o meno. Pertanto, alla luce di tale interpretazione, le società partecipate indirettamente dall'intestata amministrazione non sono oggetto di razionalizzazione ma vengono comunque individuate nell'allegata relazione a fini meramente conoscitivi.

Preso atto che:

- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP ha pubblicato in data 21 novembre 2019, nell'appropriata sezione del Dipartimento del Tesoro, gli indirizzi

condivisi con la Corte dei Conti, relativamente agli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni con scadenza entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP; gli adempimenti previsti sono:
- l'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 (art 20, 1 comma), che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014
- la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano adottato nel 2018, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017 (art. 20, 4 comma).

Con riferimento a tali adempimenti, sono state elaborate dal Dipartimento del Tesoro le schede di rilevazione funzionali alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, attraverso l'applicativo "partecipazioni".

- con deliberazione n. 22 del 21/12/2018 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in occasione della revisione periodica con scadenza 31/12/2018, ha adottato apposite *"Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016".*
  La corte dei Conti - sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta- suggerisce di utilizzare anche con riferimento alla ricognizione da adottare entro il 31/12/2019 tale modello quale allegato alla deliberazione consiliare, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali, precisando che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello *standard* approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "*Partecipazioni*" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde). (deliberazione n. 6/2019/PAR).

Preso atto, inoltre, che:

- al presente provvedimento sono allegati quale parte integrante e sostanziale:
  a) la relazione tecnica al piano ex art. 20, 1 comma del TUSP, che trova una sua sintesi rappresentativa, dettagliata, per ciascuna partecipazione detenuta, nel modello standard approvato dalla corte dei conti- sezione autonomie con deliberazione n. 22 del 21/12/2018 (ALL A);
  b) la relazione, ex art. 20, 4 comma del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione consiliare n.97/2018 (ALL B)

- l'esito della ricognizione e la relazione sull'attuazione devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del tesoro in maniera da essere disponibile per le sezioni regionali della Corte dei Conti e per la struttura del MEF competente per il monitoraggio;

Visto quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come successivamente integrato e modificato;

Precisato che il 7^ comma dell'art. 20 del sopra indicato decreto, prevede, in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, una sanzione amministrativa;

Considerato che competono al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;

Preso atto che l'Organo di revisione non ha espresso il proprio parere sulla presente deliberazione, per i motivi evidenziati nell'allegata attestazione (ALL C);

Acquisiti i seguenti prescritti pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:

- parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

SI PROPONE

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare per l'anno 2018, in base a quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), l'analisi ordinaria dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31 dicembre 2018, dal comune di Porcia come risultante dall'allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Porcia al 31/12/2018, sussistendo i presupposti previsti dal citato decreto legislativo n. 175/2016 s.m.i, come dettagliato, per ciascuna partecipazione detenuta, nell'allegata Relazione (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del Piano adottato con deliberazione consiliare n. 97/2018 relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, come risultante dall'allegato B) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale
5. di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
6. di dare atto che in ordine alle partecipazioni indirette, detenute dall'intestato Ente per il tramite di una società a controllo pubblico ovvero quotata, così come meglio specificato nelle motivazioni in premessa, nessuna decisione, ai fini della presente ricognizione ex art. 20 del TUSP, è rilevante per l'Amministrazione comunale di Porcia;
7. di comunicare l'esito della ricognizione (Piano relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e relazione su attuazione del Piano approvato con deliberazione consiliare n. 97/2018), come stabilito dal 3^comma dell'art. 20 del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, così come specificato dal sopra citato comma;
9. di trasmette copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal comune di Porcia.
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE
Segretario

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Porcia, lì 18 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA ROVER

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 92 del 16/12/2019 ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: *favorevole*

Porcia, lì 18 dicembre 2019

IL RESPONSABILE
dott. Nicoletta Bastasin

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 92 del 16/12/2019 sopra riportata;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile così come previsto dall'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udita la presentazione dell'Assessore alla finanza pubblica, Lorenzo Vena;

Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta conservata nell'Ufficio Segreteria, così come previsto dall'art. 52, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Proceduto a votazione palese sulla proposta con il seguente risultato:

Presenti e votanti 23

FAVOREVOLI 16 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 7 (Aramonte, Bomben, Bonora, Da Giau, Gaiairin, Marinato e Zanetti)

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 92 del 16/12/2019 in ogni sua parte.

Dopo di che su proposta del Presidente, il **Consiglio Comunale**, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: FAVOREVOLI 16 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 7 (Aramonte, Bomben, Bonora, Da Giau, Gaiairin, Marinato e Zanetti)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Fabio Dell'Agnese	*dott.ssa Paola Rover*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA
CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M
DATA FIRMA: 30/12/2019 17:47:17
IMPRONTA: 6E6FD9A26C3BDD6524C36233300B9FB1DAB310C0C1D4D667BA4D19014CF60F09
DAB310C0C1D4D667BA4D19014CF60F0969EB350639FBC3BBDAD0C9B3286475FF
69EB350639FBC3BBDAD0C9B3286475FF4921FD0F8213763359FB3C463EE51B81
4921FD0F8213763359FB3C463EE51B81E18215A1EAA7E3CCF05C23C30C1532A7

NOME: DELL'AGNESE FABIO
CODICE FISCALE: DLLFBA69S24G888W
DATA FIRMA: 30/12/2019 17:58:02
IMPRONTA: 2504710915FB888D55849BE16B77DD86E65BC508173881470660B9C7AC96256D
E65BC508173881470660B9C7AC96256D324D2D46636B26DDDAF8E4B30182AE0D
324D2D46636B26DDDAF8E4B30182AE0D3A9C4677C5EB152E6B5F5586517753EE
3A9C4677C5EB152E6B5F5586517753EE84A2674FCFE4291AFEC61DC3DEFFE06D